



COMUNE DI PANDINO

Provincia di Cremona

Area Affari Generali

26025 - Via Castello n° 15 - P.IVA 00135350197

☎ 0373/973300 - 📠 0373/970056 ✉ e-mail: segreteria@comune.pandino.cr.it



ENTE: 107708 PANDINO

COPIA

DELIBERAZIONE N° 54 del 26/09/2012

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria di prima convocazione pubblica

OGGETTO: VARIAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU".

L'anno 2012, addì VENTISEI del mese di SETTEMBRE alle ore 21:00, nella Sala Consiliare, previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali.

Num.	Cognome e Nome	Pres	Num	Cognome e Nome	Pres.
1	DOLINI DONATO	si	10	LAURIA BONIFACIO	si
2	DE PONTI CARLO	si	11	CAMOLI ROMANA	si
3	FORNONI FABIO	si	12	STRINGHI IVANA	si
4	POLIG MARIE LUISE	si	13	SAU FRANCESCA	si
5	MARAZZI ALESSIO	si	14	BIANCHESSI MIRKO	si
6	CARPANI ANTONELLA	no	15	LABO' STEFANO	si
7	BERTAZZOLI CARLA	si	16	SAMPELLEGRINI MAURO	si
8	BOGLIOLO FRANCESCO	si	17	SCOTTI ANDREA	si
9	BOFFELLI GIOVANNA	no			

TOTALE: Presenti 15 Assenti 2

Partecipa IL SEGRETARIO GENERALE Bonoldi Dott.sa Elvira Nelly che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: VARIAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU".



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.25 del 29/05/2012 ad oggetto: “approvazione regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria IMU”;

DATO ATTO che la deliberazione sopraccitata è stata trasmessa in via telematica al Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 21/06/2012 così come disposto dall’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

VISTA la comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione Federalismo Fiscale, nostro protocollo 12070 del 25/07/2012, ad oggetto “Imposta Municipale propria (IMU) – Delibera del consiglio comunale n. 25 del 29 maggio 2012 – Approvazione del regolamento” con la quale vengono segnalate le inesattezze riportate in alcuni articoli che fanno riferimento a normativa contenuta nell’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) e non richiamate in tema di Imposta Municipale Propria (IMU);

RITENUTO di recepire le segnalazioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze e, pertanto, rettificare il regolamento così come da allegato A) della presente deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del presente atto, e precisando che le modifiche apportate sono le seguenti:

- all’art.1 – “Oggetto”, viene eliminato il richiamo all’art.59 del D.Lgs.446/97 in quanto la L. 44/2012 fa esclusivo riferimento all’art.52 del D.Lgs.446/97;
- all’art.2 – “Presupposto dell’Imposta” nella definizione del presupposto impositivo dell’IMU viene inserita la voce dei terreni incolti ed il richiamo all’art.13, comma 2, D.L. 201/2011, convertito dalla L.214/2011;
- all’art.7 – “Immobili Utilizzati dagli enti non commerciali”, le parole “soltanto ai fabbricati” viene sostituita da “agli immobili”;
- l’art.10 – “Differimento dei Versamenti”, eliminato in quanto tale facoltà, prevista in materia di ICI, non è richiamata nelle norme relative all’IMU.

UDITI gli interventi dei consiglieri comunali per cui si fa riferimento alla registrazione magnetica conservata agli atti comunali ed al verbale allegato all’originale del presente atto quale parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere espresso dal Funzionario Responsabile dell’Area Entrate, Attività Economiche e Culturali, in ordine alla Regolarità tecnica della proposta di cui trattasi;

CON VOTI n. 10 favorevoli, n. 2 contrari (Labò, Bianchessi) e n. 3 astenuti (Sau, Sampellegrini, Scotti) resi ai sensi di legge

DELIBERA

1. di apportare le modifiche al vigente regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria IMU approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 29/05/2012 così come di seguito:

- all’art.1 – “Oggetto”, viene eliminato il richiamo all’art.59 del D.Lgs.446/97 in quanto la L. 44/2012 fa esclusivo riferimento all’art.52 del D.Lgs. 446/97;



- all'art.2 – “Presupposto dell’Imposta” nella definizione del presupposto impositivo dell’IMU viene inserita la voce dei terreni incolti ed il richiamo all’art.13, comma 2, D.L. 201/2011, convertito dalla L.214/2011;
 - all’art.7 – “Immobili Utilizzati dagli enti non commerciali”, le parole “soltanto ai fabbricati” viene sostituita da “agli immobili”;
 - l’art.10 – “Differimento dei Versamenti”, eliminato in quanto tale facoltà, prevista in materia di ICI, non è richiamata nelle norme relative all’IMU.
2. Di approvare il nuovo regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria IMU così come da allegato A) al presente atto e che ne diviene parte integrante e sostanziale che sostituisce il precedente richiamato al punto 1.



COMUNE DI PANDINO

AREA ENTRATE, ATTIVITA' ECONOMICHE E CULTURALI

Servizio Entrate ed Attività Economiche

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU"

Delibera di C.C. n. 54 del 26/09/2012

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU"



Articolo 1 Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall' articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria IMU di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i., convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e del D.L. n.16 del 2 aprile 2012 convertito con modificazioni con la legge n.44 del 26 aprile 2012, e la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.3/DF del 18 maggio 2012, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articolo 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, che ne dispone l'anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014.
2. Le presenti disposizioni regolamentano le modalità di applicazione dell'Imposta Municipale Propria IMU, integrando la specifica disciplina legislativa in materia, oltre a definire i criteri di stima per l'accertamento del valore delle aree fabbricabili.
3. Per tutto ciò che non viene espressamente disciplinato nel presente regolamento, si applicano le disposizioni contenute nelle norme statali di riferimento e nelle altre disposizioni di legge in materia compatibili.

Articolo 2 Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'Imposta Municipale Propria IMU è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, terreni incolti siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa così come definito dall'articolo 1, D.Lgs. n. 504/1992, e successive modificazioni ed integrazioni e dall'art.13, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214.
2. L'Imposta Municipale Propria IMU si applica agli immobili, compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, in base ai presupposti previsti all'articolo 2 del D.Lgs. n. 504/1992.
3. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
4. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
5. E' abrogata la facoltà di assimilare all'abitazione principale gli immobili concessi in uso gratuito ai parenti.
6. La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13, D.L. 201/2011 e ss.mm.ii.
7. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
 - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

Articolo 3
Determinazione aliquote e detrazioni d'imposta



1. Le aliquote e le detrazioni d'imposta sono approvate con deliberazione dell'organo competente, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio di riferimento.
2. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente.
3. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo per abitazione principale stabilito nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti, rapportato al periodo dell'anno per il quale sussiste il diritto alle detrazioni stesse; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
4. Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto passivo e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
5. L'aliquota e la detrazione per abitazione principale è altresì applicata nel caso in cui l'unità immobiliare sia posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'unità immobiliare stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.
6. Per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, si applica la detrazione prevista per l'abitazione principale. Resta ferma l'applicazione dell'aliquota base. L'art. 13, comma 10, del D.L. n.201/2011, prevede che per tali fattispecie non si applicano la riserva della quota di imposta a favore dello Stato e il comma 17 dello stesso art. 13.
7. Al fine di consentire i dovuti accertamenti in tempi brevi, anche alla luce delle innovazioni apportate in materia di Imposta Municipale Propria IMU, i soggetti interessati al trattamento agevolativo di "abitazione principale" (di cui comma 5 e 6 del presente articolo), devono presentare specifiche comunicazioni da far pervenire al Comune di Pandino entro e non oltre il termine previsto per il versamento dell'imposta a saldo dell'anno di riferimento, indicando gli immobili oggetto d'agevolazione Imposta Municipale Propria IMU.

Articolo 4
Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'articolo 5, comma 5 del D.Lgs. n. 504/1992.
2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, il Comune determina annualmente e per zone omogenee, il valore medio di stima da confrontare con il valore dichiarato dal contribuente, dandone preventiva comunicazione alla cittadinanza, tenuto conto delle zone urbanistiche, degli indici di edificabilità, del concetto di aree fabbricabili di perequazione così come definiti dal Piano di Governo del Territorio.
3. In relazione a quanto previsto all'articolo 8 comma 4 del D.Lgs. n. 23/2011, al fine della limitazione del potere di accertamento del Comune, non si fa luogo ad accertamento del loro maggiore valore, nel caso in cui l'Imposta Municipale Propria IMU dovuta per le predette aree risulti versata sulla base dei valori non inferiori a quelli stabiliti a norma del comma precedente, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre l'insorgenza del contenzioso. I valori stabiliti valgono per l'anno di imposta in corso alla data di adozione del regolamento stesso e valgono anche per gli anni successivi fino a nuova determinazione dei valori stessi.



4. La deliberazione è adottata sulla scorta di apposito parere istruttorio formulato da apposita conferenza composta dai tecnici dei servizi competenti, individuati con provvedimento adottato ai sensi del Regolamento di organizzazione. La conferenza può avvalersi di apporti tecnici esterni.
5. I valori di cui sopra rappresentano per il Comune valori minimi, sopra i quali non viene svolta alcuna attività di accertamento, senza che possa far sorgere da parte del contribuente alcun vincolo. Le aree dichiarate dal contribuente per un valore almeno pari a quello stabilito dal Comune vengono automaticamente non oggetto di attività di accertamento, tranne nel caso di atti quali, ad esempio: compravendita, successione, etc..., in cui il valore venale su cui si basa l'attività di accertamento è quello dichiarato negli atti stessi. Al contribuente che abbia dichiarato il valore dell'area fabbricabile in misura superiore ai valori predeterminati dal Comune non compete alcun rimborso relativamente all'eccedenza di imposta versata in dipendenza di tale valore.
6. Ai fini della presente imposta, l'area è fabbricabile in base allo strumento urbanistico generale o sue varianti a partire dalla data di adozione da parte del Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dalla successiva adozione di strumenti attuativi del medesimo.
7. L'assenza di un piano attuativo dello strumento urbanistico generale non ha quindi alcuna influenza sulla qualificazione del terreno, che rimane area fabbricabile, incidendo per contro sulla quantificazione dell'ammontare del valore del medesimo.
8. I fabbricati parzialmente costruiti sono assoggettati all'imposta in base al valore imponibile dell'area sulla quale sono edificati o risultano in corso di edificazione, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione, o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato o accatastato.
9. La disciplina di cui al comma 8, si applica anche alle aree su cui insistono fabbricati ridotti di fatto allo stato di rudere e accatastati o accatastabili in categoria F2 (unità collabenti) senza assegnazione di rendita. Si considera base imponibile ai fini dell'Imposta Municipale Propria IMU l'area su cui insistono i fabbricati stessi e le relative pertinenze con riferimento alle potenzialità edificatorie proprie dell'area medesima.

Articolo 5

Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli

1. Per quanto riguarda le agevolazioni previste dalla disciplina dell'IMU per i coltivatori diretti e gli IAP, iscritti nella previdenza agricola, si devono ricordare le disposizioni contenute nell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, che al comma 2, richiama l'agevolazione di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 504 del 1992, ed al contempo specifica i soggetti beneficiari della stessa. In base a tali disposizioni non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli IAP, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro - silvo - pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.
2. Si precisa, inoltre che l'ipotesi in cui il terreno posseduto da due soggetti ma è condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti individuati al punto 1, l'agevolazione in discorso si applica a tutti i comproprietari.

Articolo 6

Aree fabbricabili divenute inedificabili

1. Ai sensi dell'articolo 59, comma 1, del D.Lgs. n. 446/1997, nel caso di sopravvenuta inedificabilità di un'area per la quale è stato regolarmente assolto l'obbligo tributario, il contribuente può chiedere il rimborso dell'imposta versata sul valore determinato ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del D.Lgs. n. 504/1992. Il Funzionario Responsabile dispone il rimborso dell'imposta pagata per le aree divenute inedificabili a seguito di approvazione definitiva di varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi oppure per vincoli imposti da leggi nazionali o regionali, successivamente al pagamento dell'imposta.
2. Tale rimborso compete per l'anno precedente all'adozione dello strumento urbanistico o della variante di che trattasi. La domanda di rimborso deve avvenire entro tre anni dalla data di approvazione dello strumento.



3. Il diritto al rimborso è riconosciuto alla contestuale sussistenza delle seguenti condizioni: non vi sia stata, o non vi sia in atto, un'utilizzazione edificatoria in forza di titolo abilitativo edilizio per interventi di qualsiasi natura sulle aree interessate; non vi sia stata o non vi sia in atto alcuna utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell'area interessata o di una sua parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso.
4. Il rimborso è pari alla differenza tra l'imposta versata sul valore venale dell'area edificabile e l'imposta che sarebbe dovuta sulla base de reddito dominicale del terreno.

Articolo 7 **Immobili utilizzati dagli enti non commerciali**

1. L'esenzione prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. n. 504/1992, si applica agli immobili, ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

Articolo 8 **Versamenti**

1. Il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.
2. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti tempestivamente effettuati ad un Comune diverso da quello competente, quando viene data comunicazione dell'errore entro due anni al Funzionario Responsabile della gestione dell'imposta.


Articolo 9 **Versamenti minimi**

1. Tenuto conto delle attività istruttorie e di accertamento da effettuare per pervenire alla riscossione, anche coattiva del tributo, nonché degli oneri da sostenere per svolgere le suddette attività e nel rispetto del principio di economicità dell'azione amministrativa, si dispone l'esonero del versamento qualora l'importo relativo ad un singolo anno d'imposta non sia superiore a Euro 10,00. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
2. Il limite previsto nel comma precedente deve intendersi riferito all'ammontare complessivo del debito tributario ancorché comprensivo di sanzioni e interessi.
3. Laddove l'importo risulti non superiore al predetto limite, l'Ufficio Entrate ed Attività Economiche è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e pertanto non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva.

Articolo 10 **Dichiarazione IMU**

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro novanta giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 37, comma 55, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell'articolo 1, comma 104, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili. Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012.

Articolo 11
Attività di controllo ed interessi moratori

- 
1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'articolo 1, commi 161 e 162 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.
 2. Sulle somme dovute a titolo di Imposta Municipale Propria IMU a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 12
Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per imposta, sanzione ed interessi non supera Euro 10,00.

Articolo 13
Disposizioni in materia di autotutela

1. Salvo che sia intervenuta sentenza passata in giudicato sfavorevole al contribuente, il Funzionario Responsabile, d'ufficio o su istanza dell'interessato, ha facoltà di annullare, in tutto o in parte, gli atti impositivi nei casi in cui sussista un'illegitimità dell'atto o dell'imposizione, quali ad esempio errore logico o di calcolo, mancanza di documentazione successivamente sanata non oltre i termini di decadenza, sussistenza dei requisiti per fruire di regimi agevolativi precedentemente negati, errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dal Comune.

Articolo 14
Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

1. Il Funzionario Responsabile del tributo può eccezionalmente e previa informativa alla G.C., consentire, su richiesta motivata dell'interessato che dimostri di trovarsi in temporanea situazione di obiettive e comprovate difficoltà economiche, concedere allo stesso la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di 12 mensilità.
2. La rateizzazione comporta l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal Funzionario Responsabile del tributo.
3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà.
4. In caso di mancato pagamento di una rata:
 - a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
 - b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
 - c) l'importo residuo non può più essere rateizzato.

Articolo 15
Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento e salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono rimosse coattivamente mediante:
 - a) secondo il combinato disposto del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 e dal D.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43;
 - b) sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al R.D.14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni

stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare.



Articolo 16 Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, per la quota di competenza comunale, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse moratorio pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
3. Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
4. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento di Euro 10,00. Tale importo si intende riferito all'imposta complessiva annua.

Articolo 17 Sanzioni ed interessi

1. Si applicano, in quanto compatibili, a tutte le violazioni al presente regolamento, le disposizioni del Regolamento generale delle entrate, e delle seguenti norme:
 - a) Decreti Legislativi n.ri 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997 e s.m.i.
 - b) Articoli 8 e 9 del D.Lgs n. 23/2011 e s.m.i.
 - c) Articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la Legge 22 dicembre 2011 n. 214 e s.m.i.

Articolo 18 Potenziamento dell'attività di accertamento

1. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente riscosse a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento dell'Imposta Municipale Propria IMU, è destinata all'incremento dei fondi per il trattamento accessorio del personale dirigenziale e non dirigenziale del Servizio Entrate, Attività Economiche, ai sensi dell'art. 59, comma 1 lettera p), del D. Lgs. n. 446/1997 e ss.mm.ii., per la corresponsione al personale addetto alle attività di controllo e recupero dell'evasione, quale compenso incentivante, in aggiunta di quelli incentivanti di prestazioni o di risultati del personale non dirigenziale e della retribuzione di risultato dei dirigenti e delle posizioni organizzative già previsti dai vigenti contratti collettivi di lavoro.
2. La Giunta Comunale determina con delibera annuale la percentuale relativa alla quota da destinare all'incentivazione del personale del Servizio Entrate ed Attività Economiche.



Articolo 19 Funzionario Responsabile

1. La Giunta Comunale designa il Funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta di cui al presente regolamento; il predetto Funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. L'Amministrazione comunica alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze il nominativo del Funzionario Responsabile.

Articolo 20 Rinvio

1. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'Imposta Municipale Propria IMU in base agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011 e dell'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la Legge 22 dicembre 2011 n. 214, dell'art. 4 del Decreto legge 2 marzo 2012 n. 16 convertito con la Legge di conversione 26 aprile 2012 n. 44 ed alla Legge 27 Luglio 2000, n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente".
2. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.
3. Per l'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.
4. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.
L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno;

Articolo 21 Entrata in vigore del Regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2012.

INDICE



Articolo 1	Oggetto
Articolo 2	Presupposto dell'imposta
Articolo 3	Determinazione aliquote e detrazioni d'imposta
Articolo 4	Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili
Articolo 5	Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli
Articolo 6	Aree fabbricabili divenute inedificabili
Articolo 7	Immobili utilizzati dagli enti non commerciali
Articolo 8	Versamenti
Articolo 9	Versamenti minimi
Articolo 10	Dichiarazione IMU
Articolo 11	Attività di controllo ed interessi moratori
Articolo 12	Attività di recupero
Articolo 13	Disposizioni in materia di autotutela
Articolo 14	Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento
Articolo 15	Riscossione coattiva
Articolo 16	Rimborsi
Articolo 17	Sanzioni ed interessi
Articolo 18	Potenziamento dell'attività di accertamento
Articolo 19	Funzionario Responsabile
Articolo 20	Rinvio
Articolo 21	Entrata in vigore del Regolamento



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO : VARIAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU".

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Pandino, li 24/08/2012



**IL RESPONSABILE DELL'AREA
ENTRATE ED ATTIVITÀ
ECONOMICHE**
Fagioli Claudia

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Dolini Donato

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Bonoldi Dott.sa Elvira Nelly

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

La sopra estesa deliberazione ai sensi dell'art. 124, comma primo, D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data odierna ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Pandino, li 09/10/2012

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Bonoldi Dott.sa Elvira Nelly

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data odierna, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Pandino, li 19/10/2012

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Bonoldi Dott.sa Elvira Nelly

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Pandino, 09/10/2012

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI
Manzoni Margherita Maria

